# REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/88 DEL CONSIGLIO

**del 18 luglio 1988**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2244/87 [3], istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla convenzione del Mar Baltico, ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 8 dicembre 1986 e 21 dicembre 1987, alcune raccomandazioni adottate durante le sue dodicesima e tredicesima sessioni ed intese a modificare le misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta stabilisce che la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico e dei Belt, fatta salva la procedura di opposizione prevista all'articolo XI della convenzione stessa;

considerando che è necessario chiarire le disposizioni secondo cui il regolamento (CEE) n. 1866/86 non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi, specificando che le altre disposizioni di tale regolamento si applicano soltanto ai pesci, crostacei e molluschi catturati a tale scopo e venduti per il consumo umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse nella tabella le indicazioni relative al salmone *(Salmo salar)* e alla trota di mare *(Salmo trutta)*, nonché la nota a piè pagina 1;

2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può essere attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete e la gola; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

a) fissata sul bordo anteriore,

b) fissata sul bordo posteriore,

c) cucita, lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure

d) cucita longitudinalmente su una fila di maglie.»;

3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 9*

**Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare**

1. Nella pesca del salmone *(Salmo salar)* e della trota di mare *(Salmo trutta)* è vietato:

— utilizzare dal 15 giugno al 15 settembre reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;

— utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre lenze ancorate o derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;

— utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre reti da imbrocco fisse, reti da posta derivanti, e lenze derivanti nelle acque della sottodivisione 32 a più di 4 miglia marine dalle linee di base.

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 15.

2. Per la pesca del salmone *(Salmo salar)* e della trota di mare *(Salmo trutta)* è vietato :

— utilizzare contemporaneamente, in caso di pesca con reti da imbroco fisse o reti da posta derivanti, più di 600 reti per peschereccio ; la lunghezza di ogni rete, misurata sulla lima da sugheri, non può superare 35 metri. Oltre al numero di reti autorizzate per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 100 reti di riserva ;

— utilizzare simultaneamente, in caso di pesca con lenze ancorate o derivanti, più di 2 000 ami per peschereccio.

L'apertura (la distanza più breve tra l'uncino e il gambo) degli ami impiegati su lenze ancorate e derivanti deve essere di almeno 19 millimetri.

Oltre al numero di ami autorizzati per la pesca, non si possono tenere a bordo più di 200 ami di riserva. » ;

4) il testo dell'articolo 12, secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma non possono essere venduti per il consumo umano in violazione delle altre disposizioni del presente regolamento. » ;

5) nell'allegato III, le indicazioni relative al merluzzo bianco *(Gadus morhua)* sono sostituite dalle indicazioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento ;

6) nell'allegato IV, le indicazioni relative al merluzzo bianco *(Gadus morhua)* sono sostituite dalle indicazioni che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Y. POTTAKIS

*ALLEGATO I*

| Specie | Zona geografica | Dimensione minima |
|---|---|---|
| Merluzzo bianco *(Gadus morhua)* | Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30′ di latitudine Nord | Fino al 31 dicembre 1988 : 30 cm |
| | Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30′ di latitudine Nord | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 : 32 cm |
| | Tutte le sottodivisioni a sud di 59°30′ di latitudine Nord | Dal 1° gennaio 1990 : 33 cm |

*ALLEGATO II*

| Specie | Zona geografica | Tipo di rete | Dimensione minima delle maglie Lunghezza della diagonale maggiore |
|---|---|---|---|
| Merluzzo bianco *(Gadus morhua)* | A sud di 59°30′ di latitudine Nord | Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe | Fino al 31 dicembre 1988 : 95 mm |
| | A sud di 59°30′ di latitudine Nord | Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 : 100 mm |
| | A sud di 59°30′ di latitudine Nord | Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe | Dal 1° gennaio 1990 : 105 mm |